



TRIBUNALE DI RIMINI
DIBATTIMENTO PENALE

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA MONOCRATICA DEL
4 MAGGIO 2020 – DOTT. RAFFAELE DEFLORIO

Il Giudice, dott. Raffaele Deflorio,

- letto il DL n. 18/2020 del 17/3/2020 art. 83;
- letto il DL n. 23/2020 dell'8/4/2020 art. 36;
- preso atto dell'ulteriore periodo di sospensione dei termini processuali e di rinvio d'ufficio delle udienze, con le eccezioni di cui al comma 3 dell'art. 83 DL n. 18/2020 e al comma 2 dell'art. 36 DL 23/2020;
- considerato che, sulla base di tali disposizioni normative, il Presidente del Tribunale di Rimini ha adottato, in data 9/4/2020, richiamate le precedenti intese con il Procuratore della Repubblica e con il COA di Rimini, il DP 18/2020 che dispone il rinvio d'ufficio delle udienze nei procedimenti penali a data successiva all'11/5/2020, con le seguenti eccezioni:
 1. Udienze di convalida dell'arresto e del fermo e udienze fissate per gli interrogatori ai sensi dell'art. 294 c.p.p.;
 2. Udienze dei procedimenti nei quali i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nel periodo di sospensione o nei 6 mesi successivi all'11 maggio 2020;
 3. Udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza detentive o è pendente richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
 4. **quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:**
 - a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ex art. 51-ter legge 26 luglio 1975 n. 354;
 - b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
 5. Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. (La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile).

Nei casi *sub* n. 4 e n. 5 le istanze, rispettivamente, di trattazione del procedimento o di dichiarazione di urgenza verranno depositate almeno 7 giorni prima della data dell'udienza già fissata, salvo che l'urgenza si sia manifestata solo dopo tale termine.

- rilevato che i procedimenti di seguito indicati fissati all'udienza monocratica 4 maggio 2020 non rientrano tra quelli che devono essere trattati;

DISPONE

il rinvio dei seguenti procedimenti, alle date sotto indicate, **per le medesime attività previste per l'udienza rinviata:**


1) RGT 2496/16 STEFAN all'udienza del 3 maggio 2021 ore 9,00;

- 2) RGT 510/19 DELFATTORE + 1 all'udienza del 16 novembre 2020 ore 9,30;
- 3) RGT 500/18 DE ROCCHI + altri all'udienza del 30 novembre 2020 ore 10,30;
- 4) RGT 942/16 FABBRI + 1 all'udienza del 5 ottobre 2020 ore 12,00;
- 5) RGT 31/19 RUSSO all'udienza del 18 gennaio 2021 ore 11,30;
- 6) RGT757/19 ANDREANI all'udienza del 18 gennaio 2021 ore 10,00
- 7) RGT 1880/18 (riuniti) ARCANGELI all'udienza del 30 novembre 2020 ore 11,30;
- 8) RGT 166/19 ALBINI all'udienza del 23 novembre 2020 ore 11,00;
- 9) RGT 456/19 KUMAR all'udienza del 25 gennaio 2021 ore 9,30;
- 10) RGT 882/18 SEMTA + altri all'udienza del 23 novembre 2020 ore 12,00
- 11) RGT 511/19 BENAMAR all'udienza dell'11 gennaio 2021 ore 9,30
- 12) RGT 1569/16 BARLETTA all'udienza del 30 novembre 2020 ore 12,00;
- 13) RG APP. 17/19 BALDINI all'udienza del 18 gennaio 2021 ore 12,00

Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al PM e ai difensori delle parti private, anche in rappresentanza degli imputati già dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II sent. n. 8720 del 12/11/2019: *“il decreto, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza, non deve essere notificato personalmente all'imputato già dichiarato contumace (o assente), essendo ‘sufficiente’ la notifica al difensore che lo rappresenta”*, che richiama altresì espressamente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16/10/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261514 – 01] e, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza (o contumacia), agli imputati, segnalando che, ai sensi del comma 14 dell'art. 83 DL 18/2020, *“Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio”*, nonché alla persona offesa se si tratta di prima udienza.

Manda alle parti per la citazione dei rispettivi testi (da controcitarsi per le udienze sopra indicate) alle udienze sopra indicate, con onere di provvedere alla citazione dei testi immediatamente dopo aver ricevuto avviso del presente provvedimento.

Rimini, 4 maggio 2020



Il Giudice
dott. Raffaele Deflorio